



## STATUTO

Delibera assemblea del 9 giugno 2007.

### CAPO I DELLA SOCIETA'

ART. 1 - La SOCIETA' SOLFERINO E SAN MARTINO, riconosciuta, in Padova, Ente Morale con Regio Decreto 20 Aprile 1871, ha sede in Desenzano del Garda, località di San Martino della Battaglia, via torre 2.

ART. 2 - Scopi della Società sono:

a) principalmente, perpetuare e onorare la memoria dei Caduti Combattenti nella Battaglia di Solferino e San Martino; conservarne di questa gli ossari, i monumenti, i musei, il ricordo e di essere altresì centro propulsore di ogni iniziativa didattica e culturale intesa a valorizzare gli ideali del Risorgimento italiano;

b) eventualmente, assumere i medesimi compiti verso Caduti e Combattenti di altri fatti d'arme del Risorgimento;

La Società non ha finalità politiche né scopo di lucro.

ART. 3 - Mezzi finanziari della Società sono costituiti da:

a) Attività patrimoniali

- beni mobili o immobili, regolarmente inventariati, costituenti il patrimonio della Società.

b) Entrate patrimoniali

- rendite patrimoniali.

- lasciti o donazioni.

c) Entrate finanziarie

- quote iscrizione a socio.

- introiti per visite ai monumenti.

- offerte.

- contribuzioni.

- altri cespiti eventuali.

ART. 4 Organi della Società sono:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori.

### CAPO II DEI SOCI

ART. 5 - I soci sono perpetui e onorari.

ART. 6 - Soci perpetui sono:

a) tutti coloro che furono iscritti come Promotori anteriormente al 13 marzo 1870;

b) le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda, se la domanda sia accettata dall'Assemblea previa proposta del Consiglio ed abbiano interamente versato la somma di cui alla lettera e) dell'art. 11.

ART. 7 - Soci onorari sono coloro che, su proposta del Consiglio, vengono nominati tali dall'Assemblea per benemeritenze verso la Società.

Quanti alla Patria e alla Società abbiano reso servizi di eccezionale importanza, potranno dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, essere insigniti del titolo di Presidente onorario.

ART. 8 - La decadenza dalla qualità di socio, per reati o fatti disonorevoli, è pronunciata dall'Assemblea come stabilito dal successivo art. 11 lettera g).

E' pure pronunciata la decadenza dalla qualità di socio qualora, su proposta del Consiglio, previa comunicazione all'interessato, l'Assemblea ne riscontri il manifesto disinteresse per la Società.

ART. 9 - I nominativi di tutti i soci sono conservati nell'apposito libro da custodirsi presso la sede sociale.

### **CAPO III DELLA ASSEMBLEA**

ART. 10 - L'Assemblea è composta da tutti i soci, i quali, a qualsiasi categoria appartengano, hanno voto deliberativo.

ART. 11 - E' di spettanza dell'Assemblea:

- a) discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) assumere gli impegni eventuali, menzionati nella lettera b) dell'art. 2;
- c) eleggere i componenti del Consiglio;
- d) eleggere i Revisori dei Conti;
- e) stabilire ogni biennio l'ammontare della somma indicata nella lettera b) dell'art. 6, necessaria per ottenere la qualità di socio perpetuo;
- f) nominare i soci onorari, i Presidenti onorari, e deliberare sempre su proposta del Consiglio, in merito all'accettazione di nuovi soci;
- g) decidere la decadenza, prevista dall'art. 8, dalla qualità di socio. Questi potrà avvalersi dell'art. 24 comma III del Codice Civile;
- h) approvare in via definitiva lasciti, donazioni e compravendite di beni immobili, previa proposta del Consiglio.
- i) approvare eventuali modifiche dello Statuto.
- l) approvare in via definitiva i regolamenti interni.

ART. 12 - L'Assemblea ordinaria è convocata in San Martino della Battaglia una volta all'anno e in via preferenziale nella data del 24 giugno.

Il Presidente può, su conforme parere del Consiglio, convocare Assemblee straordinarie. Il Presidente deve convocare l'Assemblea se almeno quindici soci ne facciano richiesta motivata.

ART. 13 - Quando almeno quindici soci motivatamente chiedano che nell'ordine del giorno sia iscritto un oggetto, questo dovrà essere posto in discussione nella prima seduta successiva.

ART. 14 - I soci perpetui e gli onorari possono delegare il proprio voto ad altro socio perpetuo od onorario che potrà essere portatore di un massimo di due deleghe.

ART. 15 - La validità delle Assemblee viene regolata dall'art. 21, I comma, del Codice Civile.

ART. 16 - Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## **CAPO IV DEL CONSIGLIO**

ART. 17 - Il Consiglio è composto di 15 Consiglieri, tutti cittadini italiani, scelti fra i soci perpetui e onorari, i quali esercitano gratuitamente le funzioni loro conferite, salvo rimborso delle spese effettive e strettamente necessarie.

A parità di voti sono preferiti i soci residenti nelle provincie di Brescia, Mantova, Milano e Padova.

ART. 18 - Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, due Vice Presidenti, un Consigliere Tesoriere.

ART. 19 - Il Consiglio dura in carica 5 anni. I suoi membri sono rieleggibili.

ART. 20 - E' di spettanza del Consiglio:

- a) proporre all'Assemblea l'accettazione dei soci di cui all'art. 6 lett. b; la proposta può essere formulata solo a seguito di presentazione da parte di due Consiglieri o del Presidente;
- b) proporre all'Assemblea la nomina dei soci onorari e dei Presidenti onorari;
- c) provvedere all'assunzione del personale contemplato dal regolamento nonché ai licenziamenti. Nella nomina dei custodi degli ossari, musei e monumenti sarà data preferenza a militari in congedo, preferibilmente combattenti;
- d) deliberare gli atti di amministrazione straordinaria;
- e) deliberare in via preliminare sull'accettazione di lasciti, donazioni, e compravendite di beni immobili da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea;
- f) stabilire l'ammontare dei biglietti d'ingresso di visita ai monumenti;
- g) deliberare la promozione di liti giudiziarie, quando la Società vi sia attrice, salvo il disposto dell'art. 23 lettera c);
- h) predisporre ed approvare i bilanci annuali e le relative relazioni all'Assemblea;
- i) predisporre i regolamenti per il funzionamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- l) autorizzare privati o Enti ad erigere, nei terreni di proprietà della Società, monumenti e ricordi ai Caduti nella battaglia di Solferino e San Martino;
- m) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- n) redigere una relazione annuale sulla attività della Società e presentarla all'Assemblea dei soci.
- o) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea;
- p) deliberare su ogni oggetto che non sia di competenza dell'Assemblea;
- q) deliberare la nomina e/o la revoca del Conservatore.

Nei casi di urgenza il Consiglio si sostituisce all'Assemblea salvo la sollecita consultazione dell'Assemblea medesima per l'eventuale ratifica.

ART. 21 - Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza personale di almeno sei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio dovrà riunirsi almeno due volte l'anno.

A parità di voto, prevale il voto del Presidente.

Alle sedute del Consiglio possono assistere con voto consultivo i Presidenti onorari.

## **CAPO V DEL PRESIDENTE**

ART. 22 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. Le funzioni sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettive e strettamente necessarie.

ART. 23 - Il Presidente, coadiuvato dal Consigliere Tesoriere:

- a) sovrintende al buon andamento della Società e al raggiungimento degli scopi sociali;

- b) compie tutti gli atti di amministrazione ordinaria;
- c) delibera di stare in giudizio, quando la Società sia convenuta e quando, essendo essa parte attrice, si tratti di azioni d'urgenza;
- d) cura la conservazione degli inventari, del registro dei soci, dei documenti riguardanti il patrimonio e le gestioni sociali, e dell'archivio;
- e) stabilisce gli orari normali per l'accesso dei visitatori ai monumenti, prescrivendo le relative cautele;
- f) concede, o sospende in via eccezionale, l'accesso dei visitatori, quando ciò ritenga opportuno;
- g) nei casi di urgenza si sostituisce al Consiglio e, nei casi di necessità grave e indifferibile, se riesca impossibile o troppo disagiata convocare tempestivamente il Consiglio, si sostituisce anche all'Assemblea, salvo sempre sollecitata ratificazione dell'organo competente;
- h) convoca il Consiglio e le Assemblee.

ART. 24 - Ogni qualvolta il Presidente sia per qualsivoglia cagione impedito, i diritti, i doveri, le facoltà, le prerogative di lui sono assunti ed esercitati dal Vice Presidente anziano.

## **CAPO VI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

ART. 25 - L'anno finanziario sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

ART. 26 - Dieci giorni prima dell'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo sono depositati nella sede sociale e i soci possono esaminarli.

ART. 27 - I revisori dei conti sono tre, costituiti in Collegio sotto la presidenza del più anziano di età. Essi e uno supplente sono nominati per la durata di anni cinque e svolgeranno gratuitamente le funzioni loro conferite salvo il rimborso delle spese effettive e strettamente necessarie.

ART. 28 - Spetta al Collegio dei revisori esaminare il conto della gestione e predisporre la relazione all'Assemblea. Esprime altresì parere scritto sul bilancio preventivo.

ART. 29 - I revisori sono rieleggibili.

## **CAPO VII DEGLI UFFICI E SERVIZI**

ART. 30 - Con distinti regolamenti, predisposti dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea, sarà stabilita l'organizzazione dei servizi nonché la dotazione organica degli Uffici.

## **CAPO VIII DISPOSIZIONI VARIE**

ART. 31 - Quando i soci perpetui e onorari fossero ridotti complessivamente a meno di 50, unico organo della Società sarà una Commissione, composta dal Presidente in carica e dai due Consiglieri, pure in carica, meno anziani di età. La Commissione avrà tutti i poteri del Consiglio e dell'Assemblea e curerà in modo principale l'incremento dei soci. Non appena i soci perpetui ed onorari avranno raggiunto il numero di 50, la Commissione convocherà l'Assemblea per l'integrale rinnovazione di tutti gli organi sociali, e ad essa renderà particolareggiato conto della propria gestione, osservata la norma di cui all'art. 26.

ART. 32 - Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile.